

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Istituto Comprensivo MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

REVISIONE A.S. 2026/27
Delibera n. 2 Consiglio di Istituto del 11 settembre 2026

INDICE

O. Premessa —	p. 1
I. La Comunità scolastica —	p. 5
II. Funzionamento dei Plessi —	p. 7
III. Organi Collegiali —	p. 8
IV. Docenti —	p. 14
V. Personale ATA —	p. 17
VI. Alunni —	p. 19
VII. Genitori —	p. 31
VIII. Mensa —	p. 33
IX. Laboratori e aule polifunzionali —	p. 34
X. Concessione locali scolastici —	p. 35
XI. Prevenzione e sicurezza a scuola —	p. 36
XII. Privacy —	p. 37
XIII. Comunicazioni —	p. 38
XIV. Accesso del pubblico —	p. 39
XV. Visite guidate e viaggi di istruzione —	p. 40
XVI. Modifiche al Regolamento —	p. 41
XVII. Disposizioni finali —	p. 42

O. Premessa

La formulazione del Regolamento d'Istituto è il risultato di un'assunzione comunitaria di responsabilità per un corretto funzionamento dell'Istituto, al fine di attuare il diritto allo studio e la promozione culturale e civile degli studenti, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

La scuola concorre alla costruzione della cultura delle regole, anche attraverso l'alleanza educativa con le famiglie intesa come condizione ordinaria di garanzia del massimo successo formativo scolastico delle studentesse e degli studenti.

VISTO	il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO	il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO	il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
VISTO	il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
VISTA	la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
VISTO	Il D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 “Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo”;
VISTA	la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica;
VISTO	Il D.M. 35 del 22 giugno 2020 recante” Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;

VISTI	il D.P.R. n. 249 del 26/6/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e il D.P.R n.235 del 21/11/2007 concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTA	la C.M. n. 3602 del 31/07/2008 “D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 26/6/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento dell’autonomia scolastica”;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO	il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
VISTO	il D.M. n. 183 del 07 settembre 2024 “Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;
VISTA	la Legge 150 del 01 ottobre 2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.”;
VISTA	L’ O.M. n. 3 del 09 gennaio 2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”;
VISTA	la Nota Ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024 “Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S.2024-2025.”;

VISTA	La Legge n. 70 del 17/05/2024 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
VISTO	Il Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
VISTO	Il D.P.R. dell’08 agosto 2025, n. 134 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO	Il DLGS n. 99 del 12/06/2025 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.”;
VISTO	il DM n. 166 del 09/08/2025 concernente le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche.
VISTO	Codice Penale – in particolare gli articoli: Art. 612-bis c.p. (atti persecutori o stalking), applicabile anche in ambito scolastico e digitale; Art. 595 c.p. (diffamazione); Art. 660 c.p. (molestia); Art. 494 c.p. (sostituzione di persona, rilevante nei casi di furto d’identità online); Art. 167 del Codice Privacy (trattamento illecito di dati personali, soprattutto nel contesto del cyberbullismo);
VISTO	Regolamento UE 2016/679 (GDPR): tutela della privacy e dei dati personali, con particolare attenzione alla protezione dei minori online e alla responsabilità delle istituzioni scolastiche nel trattamento dei dati sensibili;
VISTO	Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto (MIUR, 2017): promuove iniziative contro ogni forma di discriminazione, intolleranza, bullismo e violenza, valorizzando la diversità come risorsa e fondamento del vivere civile;

Il Regolamento revisionato è stato adottato dal Consiglio di Istituto con delibera N.2 in data 11 settembre 2026 in sostituzione del precedente.

Il Regolamento potrà essere integrato da Protocolli per disciplinare specifiche materie.

Il Regolamento è vincolante per tutte le componenti (docenti, personale non docente, allievi, genitori) ed ha validità sino a che il Consiglio di Istituto non vi provveda con nuova deliberazione.

Art. 1 I soggetti della comunità

L'Istituto Comprensivo MONTE ARGENTARIO - GIGLIO costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori.

Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale responsabilità, per il funzionamento dell'istituzione scolastica improntato alla partecipazione, collaborazione, efficacia ed efficienza.

L'istituto è ispirato ai principi di democrazia, solidarietà, pluralismo, legalità e laicità.

Alunni

Tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo MONTE ARGENTARIO - GIGLIO hanno eguale diritto allo studio.

Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto a eguale rispetto e trattamento.

Il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione promuovono le iniziative più idonee a eliminare le cause di natura economica o ambientale pregiudizievoli all'esercizio del diritto allo studio e all'eguaglianza di tutti gli studenti nell'ambito della comunità scolastica.

È diritto dello studente ricevere un'istruzione-educazione nell'ottica dell'innovazione metodologico-didattica in atto, in un ambiente aperto al dialogo, alla partecipazione, alla collaborazione, attraverso esperienze volte alla crescita della persona.

È diritto-dovere degli studenti partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola, impegnarsi nello studio, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.

L'ufficio di Direzione

L'ufficio di Direzione è costituito dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA che sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, e dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico svolge compiti e le funzioni attribuitegli dalla Legge, rappresenta l'Istituto e riconduce in unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica.

Il Dirigente scolastico emana l'Atto di indirizzo sulla base del quale il Collegio dei Docenti elabora il Ptof (Piano triennale dell'Offerta Formativa) che sarà approvato dal Consiglio di Istituto.

I Docenti

I Docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità alla normativa che li riguarda, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie.

Operano al fine di stabilire con gli alunni e le loro famiglie una buona relazione, creando empatia, stima e fiducia.

Il personale ATA

Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità alla normativa che li riguarda e al rispettivo rapporto di impiego e di lavoro.

Il ruolo del personale ATA è indispensabile come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

Tutti gli appartenenti al personale non docente sono coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi.

I genitori

I genitori degli alunni hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche dell'Istituto e di dare il proprio contributo per la loro positiva soluzione.

Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, ai vari organi collegiali, alle assemblee di classe e d'Istituto e alle altre iniziative promosse dal Consiglio d'Istituto.

I genitori conferiscono con gli insegnanti per ricevere informazioni sull'andamento scolastico e sul profitto dei loro figli durante l'ora settimanale di colloquio di ogni insegnante, e durante i colloqui generali.

Possono conferire col Dirigente Scolastico per avere informazioni, pareri e consigli, per sottoporre questioni e problemi relativi alla vita scolastica.

Sono corresponsabili dell'operato dei propri figli nel caso essi arrechino danno ad altre persone o alle strutture scolastiche e violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto.

Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell'ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate con il Dirigente e sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Art. 2 - Valori

L'Istituto comprensivo MONTE ARGENTARIO - GIGLIO si ispira ai principi di democrazia, solidarietà, pluralismo, legalità e laicità e si fonda sui valori fondanti della comunità, dell'ospitalità e della responsabilità e su quanto da questi consegue.

Modi rispettosi e garbati, anche in caso di profonde divergenze di opinioni, sono imprescindibili nelle comunicazioni e nei rapporti tra tutte le componenti la comunità scolastica.

Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, rispettosa dei propri e altrui diritti e doveri.

Nel momento in cui nuovi nuovi componenti (alunni, genitori, insegnanti, personale ATA) entrano a far parte della comunità dell'I.C., sarà cura rispettivamente della Direzione o di docenti delegati attivare i protocolli di accoglienza opportunamente predisposti al fine di condividere l'orizzonte di principi e valori all'interno del quale si snoda la vita di scuola.

Art. 3 - Divieto di fumo

Secondo la legislazione vigente, vige il divieto di fumo in tutte le aree scolastiche, interne ed esterne, pertinenze incluse. Ogni abuso sarà punito secondo le previsioni di legge.

Art. 4 Manuali di plesso

Il processo di realizzazione dell'autonomia viene inteso come l'acquisizione, da parte di tutti i plessi dell'Istituto, di responsabilità progettuali e in ordine alla valutazione dei risultati raggiunti.

Nel rispetto del presente Regolamento di Istituto, delle delibere del collegio Docenti e delle disposizioni del Dirigente scolastico ciascun plesso organizza e declina "la quotidianità" e può redigere il Manuale di Plesso, da aggiornare annualmente e sottoporre alla vidimazione del Dirigente Scolastico.

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004543 - 14/09/2026 - I.1 - U

Quanto previsto nei Manuali non può essere in contrasto col presente Regolamento. III.

ORGANI COLLEGIALI

In base al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n. 275/1999 - gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (art. 16, comma 1).

Art. 5 Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole" approvato con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto" e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento. Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/15.

Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell'Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato eletto, ma l'intera comunità scolastica, facendosi promotore dell'unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.

E' obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile.

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono dettagliatamente elencate nella normativa sopra citata alla quale integralmente si rimanda.

Art. 6 Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.

Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Il C.I. è convocato dal Presidente.

Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente scolastico).

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente scolastico).

A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante pubblicazione sul sito della scuola.

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, è orale per docenti, personale a.t.a. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza.

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro cessato.

Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio. Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surrogazione, si devono indire elezioni suppletive limitatamente alle componenti da integrare.

Il mandato al Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri. Per la revoca della fiducia al Presidente si segue la stessa procedura ed è necessaria la stessa maggioranza occorrente per l'elezione del Presidente stesso.

Il presente comma si applica anche al Vice Presidente.

In caso di revoca della fiducia al Presidente, la seduta del Consiglio nella quale è avvenuta la votazione è sospesa.

Il Consiglio è riconvocato dal Vice Presidente entro i successivi 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente

Art 7 Consiglio di Istituto in modalità telematica

Oltre alla modalità ordinaria, il Presidente può convocare l'organo in forma telematica (nel seguito: "consiglio telematico") qualora ritenga che i punti all'ordine del giorno possano essere esaminati e trattati, anche per ragioni di urgenza, o emergenza sanitaria, in via telematica, salvo che le norme vigenti non dispongano diversamente.

I componenti residenti all'isola del Giglio, laddove gli orari dei traghetti non consentano loro in nessun modo la partecipazione in presenza in nessun giorno della settimana, in via straordinaria partecipano al consiglio in via telematica. Tali modalità vanno concordate volta per volta con il Dirigente scolastico.

Art. 8 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli a.t.a., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Esecutiva sono equiparate e ricalcano, per quanto compatibili, quelle stabilite per il Consiglio di Istituto, incluse le disposizioni sulla convocazione in modalità telematica di cui all'Art. 7.

Art. 9 Il Collegio dei Docenti (CD)

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo ivi compresi i supplenti a tempo determinato.

Al Collegio dei Docenti sono attribuite tutte le funzioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974, dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 297 del 16.04.1994 e dal DPR n 275 del 8/3/199 - Regolamento in materia di Autonomia.

Il Collegio ha potere deliberante per quanto riguarda il funzionamento didattico dell'istituto, sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico – didattica.

Esso deve inoltre, nel quadro della legge sull'Autonomia scolastica:

- individuare le Commissioni e la composizione delle Commissioni di lavoro dell'istituto che ritiene opportune per il buon funzionamento dell'istituto
- individuare ed eleggere al proprio interno i docenti Funzioni Strumentali che hanno il compito di curare le attività che sono state assegnate dal Collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione con le altre figure di sistema e il personale docente e ATA.
- costruire ed elaborare il Piano Triennale dell' Offerta Formativa sulla base dell'Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico
- approvare la Carta dei servizi dell'Istituto.

Art. 10 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

Esso si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico, potrà essere riunito ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

Il CD può riunirsi come

- Collegio unitario
- Collegio a sezione separata (infanzia/primaria/secondaria di I° grado)

Sono messi a disposizione dei docenti, i verbali dei collegi ed i relativi materiali ed i materiali utili alle

eventuali deliberazioni. Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti.

Art 11 Collegio dei Docenti in modalità telematica

Oltre alla modalità ordinaria, il Dirigente Scolastico può convocare l'organo in forma telematica qualora ritenga che i punti all'ordine del giorno possano essere esaminati e trattati, anche per ragioni di urgenza, o emergenza sanitaria, in via telematica, salvo che le norme vigenti non dispongano diversamente.

I componenti dell'isola del Giglio, laddove gli orari dei traghetti non consentano loro in nessun modo la partecipazione in presenza in nessun giorno della settimana, in via straordinaria partecipano al consiglio in via telematica. Tali modalità vanno concordate volta per volta con il Dirigente scolastico.

Art. 12 Il Comitato per la valutazione dei docenti

La legge 107/15 ha modificato parzialmente le funzioni e la composizione del Comitato, precedentemente normato dal D.L.vo n. 297/94.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Con quest'ultimo componente il Comitato individua i criteri per l'assegnazione annuale, da parte del Dirigente Scolastico, del bonus docenti finalizzato alla valorizzazione del merito del personale docente.

Nomina componente esterno

Il componente esterno è nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, secondo le indicazioni fornite a tutti gli Uffici dal MIM.

Compiti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;

espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;

valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;

riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del D.lgs. 297/94.

Insediamiento

Completata la composizione, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato.

Lo stesso dirigente, inoltre, in qualità di presidente dell'organo, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Art. 13 Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione

CONSIGLI DI CLASSE Scuola secondaria di primo grado

Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo didattico e attività di sperimentazione. (Art. 3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974 e dall'articolo 5 del D.lgs n. 297 del 16.04.1994)

I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico oppure da un docente-coordinatore, membro del Consiglio stesso, suo delegato. Di esso fanno parte i 4 rappresentanti dei genitori regolarmente eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico e due alunni rappresentanti del CRA (vd infra).

Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, così come le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di classe, presenti i genitori, è convocato dal Dirigente scolastico almeno due volte durante l'anno scolastico; può essere convocato inoltre su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri . La convocazione del Consiglio di classe dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita.

Il Consiglio di classe, durante la seduta, può fissare a maggioranza argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Inoltre nell'intervallo fra una seduta e l'altra ciascun membro del consiglio può proporre per iscritto nuovi argomenti. La discussione di detti argomenti è subordinata all'approvazione del Consiglio.

CONSIGLIO DI INTERCLASSE Scuola primaria

Il Consiglio d' Interclasse è composto dai docenti delle classi di ciascun plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni eletto per ciascuna classe e da due alunni rappresentanti del CRA.

I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse sono eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico, sono nominati dal Capo d'Istituto e durano in carica un anno scolastico. Gli alunni sono eletti entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico, durano in carica un quadrimestre (sono nominati due per il primo e due per il secondo quadrimestre).

Essi sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente da esso incaricato (Art 3 III comma del D.P.R. n. 416 del 31 Maggio 1974, articolo 5 del D.lgs n. 297 del 16.04.1994) il quale può svolgere mansione di Presidente a tutti gli effetti.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data di convocazione fissata, contenente l'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata anche da 1/3 dei suoi membri.

La prima Convocazione dei Consigli d' Interclasse deve essere disposta dal Dirigente Scolastico non oltre i 20 giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori.

I Consigli d'interclasse si riuniscono ,di norma, nei locali scolastici del plesso di appartenenza, almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l'orario di servizio dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e designati.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo quando si tratta di persone, nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. I Consigli d'interclasse hanno le seguenti attribuzioni:

- Formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nelle classi di competenza
- Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti-genitori ed alunni
- Formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'adozione dei libri di testo
- Formulare proposte al Consiglio d'Istituto sulle materie di sua competenza.

I Consigli di Interclasse inoltre esprimono pareri e formulano proposte sulle questioni che vengono loro sottoposte dal Consiglio d'Istituto, dalla Giunta, dal Collegio dei docenti, dal Dirigente scolastico.

CONSIGLIO D'INTERSEZIONE Scuola dell'infanzia

Le attribuzione dei Consigli d'Intersezione e la loro modalità di svolgimento sono regolate dal D.P.R n° 297 del 16 . 4.1974.

Il Consiglio d'intersezione è costituito dai docenti delle sezioni dello stesso plesso di scuola materna e per ciascuna delle sezioni un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti (D.P.R. 297 del 16 .4.1974 comma 1 e comma 2, articolo 5 del D. Lgs n. 297 del 16.04.1994).

I Consigli d 'Intersezione sono presieduti dalla Capo d'Istituto oppure da un docente membro del consiglio, da lui delegato.

Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione.

I Consigli di Intersezione hanno inoltre il compito di estendere i rapporti reciproci fra docenti genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione e sperimentazione. Essi si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico del decreto legislativo n. 297 del 16.04 94 articolo 5 com. 8.

Art 14 Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione in modalità telematica

Oltre alla modalità ordinaria, il Dirigente Scolastico può convocare tali organi in forma telematica qualora ritenga che i punti all'ordine del giorno possano essere esaminati online, anche per ragioni di urgenza o emergenza sanitaria, salvo le norme vigenti non dispongano diversamente.

Art .15 Doveri didattici

Tra i compiti dei Docenti, si sottolineano i seguenti:

1. promuovere la maturazione della personalità degli alunni attraverso il confronto delle posizioni culturali nel rispetto delle esigenze degli alunni stessi;
2. realizzare, quanto più è possibile, la peculiarità di ciascun alunno nella classe, valorizzandone in senso sociale il comportamento;
3. dare l'esempio con la competenza, la puntualità, l'impegno, la correttezza, il rispetto degli altri;
4. salvaguardare il diritto alla riservatezza dell'alunno, relativamente alla sua situazione socio familiare e culturale, in particolare nei periodi degli scrutini e degli esami;
5. garantire una correzione il più possibile tempestiva degli elaborati degli alunni e comunicare agli stessi gli esiti delle prove sia scritti che orali, incoraggiando, con positività, al miglioramento ; - illustrare agli alunni gli obiettivi didattici stabiliti e i criteri di valutazione, promuovendo l'autovalutazione per renderli maggiormente partecipi del progetto educativo comune;
6. "stipulare" con la classe un contratto formativo congruente con gli obiettivi, i criteri, i contenuti, la valutazione;
7. illustrare il piano d'evacuazione della scuola e responsabilizzare gli studenti al rispetto delle regole stabilite, promuovendo la cultura della sicurezza;
8. partecipare alle attività collegiali dell'Istituto in quanto attività funzionali all'insegnamento

Art. 16 Doveri comportamentali

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e verificare che si tratti di assenza giustificata.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare il ritardo sul registro; I docenti, in particolare i coordinatori di classe, sono tenuti a vigilare sulla corretta giustificazione delle assenze e a segnalare in Direzione i ripetuti ritardi nella giustificazione delle assenze, al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione.
4. Per le uscite anticipate dell'alunno, il docente si accerta che il genitore/i genitori abbiano autorizzato.
5. I docenti indicano sul registro elettronico le attività svolte.
6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
7. I docenti prestano particolare attenzione alla gestione della classe, si assicurano di averne sempre il controllo, anche nei momenti di vivacità della stessa, per agire preventivamente in caso di necessità.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.
9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
11. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e consegnano gli alunni ai genitori o all'assistente degli scuolabus o, per gli alunni della scuola secondaria, in presenza di autorizzazione dei genitori agli atti della scuola, lasciano che escano ordinatamente e senza correre dall'Istituto.
12. I docenti devono prendere visione dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
13. I docenti devono promuovere la cultura della sicurezza nella scuola, promuovendo comportamenti responsabili e attenti negli alunni..
14. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. Pertanto, per la sicurezza di prodotti a norma è necessario utilizzare i prodotti ordinati dalla scuola tramite la segreteria.

15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di esodo e le uscite di sicurezza.
16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione e, nel frattempo, interdire agli alunni la zona pericolosa.
17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione.
18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici o in presenza con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
19. Ogni docente ha l'obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono pubblicati sul sito della scuola o inviati direttamente ai docenti tramite posta elettronica. Per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati.
20. I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi di ufficio.
21. I docenti promuovono il dialogo con le famiglie e l'alleanza educativa, coinvolgendole pur nel rispetto dei rispettivi ruoli.
22. I docenti avvisano le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte nel corso dell'anno scolastico. L'avviso avviene in occasione delle assemblee di classe, di colloqui o tramite diario/quaderno degli avvisi/registro on line.
23. Hanno altresì l'obbligo di non usare il telefono cellulare durante tutte le attività didattiche.
24. Ogni docente ha diritto a lavorare in un ambiente dignitoso e didatticamente funzionale e ha il dovere di adeguare all'istituzione scolastica la cura della persona e l'abbigliamento.
25. I docenti applicano con diligenza le disposizioni del Dirigente scolastico, facendole rispettare anche agli alunni laddove previsto.
26. I docenti evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
27. E' fatto obbligo di rispettare i doveri dei pubblici dipendenti indicati dai contratti collettivi di lavoro e il codice disciplinare del personale della scuola DPR 62 del 2013, pubblicati nel sito della scuola.
28. I docenti sono tenuti a partecipare alla formazione specifica e all'aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi i corsi di Primo Soccorso e Antincendio, qualora designati a ricoprire tali incarichi
29. In caso di infortunio di un alunno o di un lavoratore, il docente testimone o il docente in servizio deve prestare i primi soccorsi di base (quali l'allerta dei soccorsi interni/esterni e l'isolamento dell'infortunato), assicurando immediatamente che sia allertato il personale Addetto al Primo Soccorso (APS) designato dalla scuola. Successivamente, dovrà compilare tempestivamente la modulistica di infortunio e segnalazione in conformità alle procedure stabilite.

Art. 17 Registro elettronico

Ogni docente firma il registro elettronico con le credenziali personali di accesso, le quali costituiscono strumento di identificazione personale con valenza di firma elettronica.

Ogni docente, inoltre, compila il registro elettronico sia personale che di classe, **in tempo reale** e comunque entro la giornata lavorativa.

Si ricorda che i registri, anche elettronici, sono atti pubblici che documentano "gli aspetti amministrativi della vita di ciascuna classe" (O.M. n.236/1993, art. 5, co. 1).

La compilazione deve garantire la puntuale documentazione di tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

La rilevazione delle presenze e delle assenze degli alunni.

L'annotazione delle attività didattiche svolte in aula e dei compiti assegnati.

La registrazione delle verifiche e delle valutazioni somministrate.

Ogni docente è tenuto alla **custodia rigorosa del sistema**, evitando accessi non consentiti e garantendo la non divulgazione delle proprie credenziali di accesso al Registro Elettronico.

Art. 18 Doveri del personale amministrativo

1. Il personale amministrativo risponde al telefono con la denominazione dell'istituzione scolastica e il proprio nome.
2. Della presenza in servizio farà fede la timbratura sull'orologio marcatempo.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Svolge quanto previsto nell'area a cui è assegnato con diligenza, scrupolo e tempestività, avvisando per tempo il Direttore SGA di ogni eventuale problema riscontrato.
5. Collabora con i componenti dell'ufficio di segreteria, adoperandosi per dare il suo supporto in caso di necessità in aree diverse dalla sua se richiesto dal Direttore SGA.
6. Ha l'obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono pubblicati sul sito della scuola o inviati direttamente al personale amministrativo tramite posta elettronica. Per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati.
7. E' tenuto all'obbligo del segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'irrogazione delle sanzioni come previsto dal codice disciplinare dei dipendenti pubblici.
8. Rispetta i doveri dei pubblici dipendenti indicati dai contratti collettivi di lavoro e il codice disciplinare del personale della scuola pubblicato sul sito dell'istituto.
9. Ha diritto a lavorare in un ambiente dignitoso e funzionale e ha il dovere di adeguare all'istituzione scolastica la cura della persona e l'abbigliamento.
10. Il personale amministrativo è tenuto a conoscere e ad applicare le procedure previste dal Piano di Emergenza della scuola, prestando supporto al Dirigente Scolastico nella gestione delle comunicazioni esterne e del registro delle presenze del personale in caso di evacuazione.

Art. 19 Doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni di vigilanza e le altre loro assegnate.
2. Della presenza in servizio farà fede la timbratura sull'orologio marcatempo.
3. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
 - a. I collaboratori scolastici:
4. Vigilano l'ingresso e l'uscita e verificano che gli accessi all'istituto siano consentiti.
5. Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza.
6. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
7. Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o ai coordinatori di plesso o alla segreteria l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita.
8. Collaborano con gli insegnanti nella predisposizione dell'elenco dei partecipanti al servizio mensa, favoriscono l'integrazione degli alunni disabili.
9. Vigilano sulla sicurezza e l'incolumità dei bambini, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.
10. Possono svolgere, con la presenza dei docenti, funzione di accompagnatore durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.
11. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante.
12. Sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno.
13. Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.
14. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza.
15. Durante l'orario di servizio non si allontanano dalla sede tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente scolastico.

16. Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico ad uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento.
17. Prendono visione del calendario annuale e mensile degli impegni dei docenti, ovvero del calendario dei consigli di intersezione, di interclasse, dei collegi dei docenti, dei consigli d'istituto, delle assemblee e dei colloqui individuali con i genitori, dei corsi di aggiornamento e formazione del personale svolti nei locali della scuola, tenendosi aggiornati sull'effettuazione del necessario servizio come da disposizioni del Direttore SGA.
18. Sorvegliano l'uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie.
19. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al coordinatore di plesso e referente sicurezza che provvederà a segnalarlo in segreteria per l'eventuale necessità di sostituzione.
20. Accolgono il genitore dell'alunno o chi ne fa le veci, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Si accertano che la persona sia autorizzata a prelevare l'alunno. Il permesso di uscita verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente presente in classe ritirerà il permesso di uscita anticipata da conservare, dopodiché l'alunno potrà lasciare la scuola col genitore.
21. Al termine del servizio i collaboratori scolastici, dopo aver fatto le pulizie, dovranno controllare che i locali scolastici siano adeguatamente chiusi.
22. Devono prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul sito della scuola, che si intendono regolarmente notificati al personale tutto, o inviati per mail all'indirizzo personale di posta istituzionale. Per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati.
23. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo.
24. Ogni collaboratore scolastico ha diritto a lavorare in un ambiente dignitoso e funzionale e ha il dovere di adeguare all'istituzione scolastica la cura della persona e l'abbigliamento.
25. Il personale ATA evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
26. E' fatto obbligo di rispettare i doveri dei pubblici dipendenti indicati dai contratti collettivi di lavoro e il codice disciplinare del personale della scuola DPR 62 del 2013, pubblicati nel sito della scuola.

Art. 20 Assicurazione ed infortuni degli alunni

Gli alunni, annualmente, possono essere tutelati da polizza infortuni e responsabilità civile, il cui costo è a carico delle famiglie. In tal modo risultano assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate, e nel tragitto da casa a scuola e viceversa.

Ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo e l'orario. La denuncia viene fatta dall'insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l'alunno in quel momento. In caso di infortunio, i genitori o chi esercita la potestà, dovranno consegnare in Segreteria entro la giornata, o al più tardi entro la mattina successiva, il referto medico, affinché si possa procedere nei tempi dovuti, agli adempimenti di competenza.

Art. 21 Somministrazione di farmaci

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell'Istruzione ha ricordato le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. Le Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all'AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell'alunno a scuola deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da coloro che esercitano la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il Dirigente scolastico, per quanto di sua competenza, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

“L'Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico” in merito alla somministrazione di Farmaci a scuola prevede che la somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l'assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dalla delibera della Regione Toscana n. 112 del 20 febbraio 2012, che recepisce l'Accordo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell'Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005, a firma dei Ministri dell'Istruzione e della

Salute pro tempore. La somministrazione di un farmaco a scuola per un determinato alunno deve scaturire dalla definizione di uno specifico <Piano Terapeutico>, predisposto dalla scuola in collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale, con l'indicazione di criteri e modalità di erogazione. La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un'attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.

Art. 22 Vigilanza sugli alunni

1. La vigilanza sugli alunni compete sempre e comunque agli insegnanti di classe e di sezione nel corso di qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, viaggi d'istruzione, attività motorie, ecc) anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi affidati a terzi; tale vigilanza è dovuta, altresì, durante l'intervallo.
2. Gli insegnanti, **devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e da quel momento decorre la loro responsabilità di vigilanza, sono obbligati all'assistenza degli alunni durante le attività didattico-educative e al momento dell'uscita, accompagnandoli al limite di pertinenza del plesso scolastico.
3. Particolare attenzione deve essere riservata al momento dell'intervallo: gli alunni restano nelle rispettive aule, o nei giardini di pertinenza della scuola, sorvegliati dall' insegnante presente nell' ora precedente e **possono andare in bagno uno per volta**.
4. E' dovere dell'insegnante accertarsi che non sia fuori dall'aula più di un alunno per volta e che la permanenza fuori dall'aula non superi un tempo congruo.
5. Durante l'intervallo delle lezioni è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni, intervenendo se gli alunni corrono per i corridoi o se assumono comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. **La ricreazione e l'intervallo del dopo mensa devono essere organizzati e vissuti come momenti educativi** che estendono il rapporto di socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche.
6. In caso di assenza dell'insegnante di classe, la vigilanza è demandata, fino all'arrivo in aula del supplente, ad un docente della classe o sezione vicinore, il quale si avvarrà a tal fine della collaborazione del personale ausiliario. Per necessità di allontanamento momentaneo gli insegnanti devono chiedere l'immediata sorveglianza a un docente della classe vicinore o a un collaboratore scolastico del plesso, e attendere l'effettivo subentro nell'obbligo di vigilanza da parte del personale interpellato prima di lasciare l'aula.
7. La porta della scuola e i cancelli esterni durante l'orario di funzionamento della scuola devono restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio è responsabile il personale ausiliario/ collaboratore scolastico.
8. Il cambio dell' ora dei docenti deve essere effettuato nel modo più sollecito possibile. In ogni caso il docente non deve lasciare la classe incustodita.
9. I collaboratori scolastici vigilano con attenzione e collaborano affinché l'operazione si svolga in modo ordinato e tempestivo, vigilando, se necessario e richiesto, nella classe in cui il docente deve uscire per andare in un'altra classe.
10. Al momento dell'uscita, gli alunni vanno accompagnati al limite di pertinenza del plesso scolastico. Particolare attenzione andrà posta con gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, che andranno personalmente consegnati a maggiorenti autorizzati.
11. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accolti dal personale ausiliario o docente. L'assistente e/o l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni, i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone o cancello della scuola.
12. Per gli alunni della Scuola Secondaria, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, considerata l'età degli alunni, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare l'istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma, dai locali scolastici, al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento

dell'obbligo di vigilanza.

13. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera la scuola dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all'andata che al ritorno dalle attività scolastiche.
14. I docenti promuovono ed educano alla responsabilità e all'autonomia degli alunni, e vigilano affinché gli alunni agiscano correttamente secondo questi valori. Durante le ore di lezione gli alunni che si recheranno in bagno dovranno autonomamente registrare l'ora di uscita e l'ora di entrata nell'apposito registro che dovrà essere aggiornato in tempo reale.
15. I docenti sono tenuti a far rispettare agli alunni il regolamento, spiegando che tutto il personale docente e non docente ha il dovere di intervenire su loro eventuali comportamenti scorretti.
16. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Responsabile di plesso e alla Direzione e saranno risarciti da coloro che li hanno procurati. Qualora questi non vengano individuati, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d. C. o in Assemblea con i genitori e in quell'ambito si decideranno le modalità del risarcimento.

Art. 23 Regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate

L'orario di funzionamento di ciascun plesso viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle esigenze ambientali, degli orari dei servizi di trasporto, delle proposte del Collegio dei docenti e delle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Istituto fissa, altresì, l'orario di ingresso e di uscita degli alunni.

Gli alunni devono essere "educati" da genitori e insegnanti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Durante l'orario scolastico non è consentito portare agli alunni materiale didattico, sportivo, cibo e bevande.

L'orario di entrata e di uscita degli alunni va rispettato, per cui i genitori sono tenuti ad accompagnare e ritirare puntualmente i figli, per permettere un regolare svolgimento dell'attività didattica.

In caso di impossibilità a ritirare personalmente i propri figli, i genitori possono delegare per iscritto una persona maggiorenne. La delega va depositata in Segreteria ed è valida per l'intero anno scolastico; gli insegnanti di classe e il personale ausiliario saranno tenuti ad averne costante visione.

Gli alunni in ritardo per eccezionali e giustificati motivi, potranno accedere alle rispettive classi previa giustificazione del genitore compilando l'apposito modulo al personale ausiliario.

Il ritiro di alunni, per particolari esigenze e prima del termine delle lezioni, deve essere fatto personalmente dai genitori (o da chi ne fa le veci), dopo il rilascio di una motivazione scritta all'insegnante e avendo compilato l'apposito modulo di uscita al personale ausiliario. Gli alunni che dovessero lasciare la scuola per imprevisti motivi di salute, devono essere prelevati dalla famiglia, alla quale viene data preventiva comunicazione telefonica; dove ciò non fosse possibile si provvederà ad informare con qualsiasi mezzo la stessa o l'autorità sanitaria.

Le ore e le frazioni di ora di ritardo o uscite anticipate (puntualmente annotate anche sul registro elettronico) sono computate come ore di assenza.

Art. 24 Assenze degli alunni. Giustificazioni.

Le assenze per malattia sono normate in base alle indicazioni ministeriali e alle disposizioni dell'ASL in caso di assenze per malattia.

I bambini della scuola dell'infanzia che si assentano dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese, su segnalazione dell'insegnante e previo accertamento presso le rispettive famiglie, vengono esclusi dalla frequenza con provvedimento della Direzione.

Le assenze degli alunni di scuola secondaria devono essere giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci

entro il giorno del rientro a scuola.

Per la scuola secondaria ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Eventuali ripetute irregolarità nella frequenza scolastica degli alunni devono essere segnalate per iscritto dagli insegnanti alla Direzione.

Le assenze degli alunni, sia nelle ore del mattino che in quelle pomeridiane, vanno annotate dall'insegnante nel registro di classe.

In caso di non-giustificazione di un'assenza per due (2) volte, gli alunni potranno entrare solo se accompagnati dai genitori o tutori i quali sono tenuti a giustificare le suddette assenze.

I docenti segnaleranno in direzione i ripetuti ritardi nella giustificazione delle assenze.

Art. 25 Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici personali

A scuola è vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici personali (es. smartwatch, tablet privati, cuffie wireless).

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in caso di malf funzionamento degli apparecchi telefonici presenti a scuola, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare in sua presenza.

Le uniche deroghe ammesse sono:

- nei casi in cui l'uso di tali dispositivi sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP), come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità personali da documentare con apposita istanza;
- nei casi in cui, sulla base del Progetto formativo individuale (PFI) adottato dalla scuola, l'uso di tali dispositivi sia strettamente funzionale ad una reale personalizzazione del percorso di studi dello studente;
- per gravi e documentati motivi di salute

Continua, invece, ad essere consentito l'uso di altri strumenti digitali-non personali- presenti negli ambienti scolastici, quali: tablet, PC, notebook, i-pad, smart TV, aule immersive, ed altre dotazioni tecnologiche, la cui regolamentazione sarà normata da apposite delibere degli organi collegiali quali il collegio docenti per gli aspetti didattici ed il consiglio d'istituto per gli aspetti organizzativi. È consentito l'utilizzo degli I-pad con il consenso del docente e sotto la sua responsabilità, per finalità inclusive (specie nei confronti di alunni diversamente abili e DSA), didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. A tal riguardo si raccomanda ai docenti di favorire una didattica cooperativa che consenta di monitorare costantemente un uso improprio del device.

La violazione di tali divieti configurano infrazione disciplinare.

La raccolta, la conservazione, l'utilizzazione e la diffusione di immagini e filmati acquisiti all'interno dell'ambiente scolastico si configurano, ai sensi della normativa vigente, in una violazione della legge a tutela della privacy, reato punibile sia a livello amministrativo che penale.

Art. 26 Uso dell'Intelligenza Artificiale

L'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto da parte di Dirigente scolastico, personale docente e ATA, studenti, famiglie e collaboratori esterni è disciplinato dal "Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto", approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 19 marzo 2025 e sue eventuali revisioni, che costituisce parte integrante del presente Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Eventuali violazioni delle disposizioni in esso contenute sono sanzionate secondo quanto ivi previsto e, ove applicabile, secondo il Regolamento di disciplina degli studenti.

Art. 27 Formazione classi

La formazione dei gruppi classe iniziali di ogni ciclo di studi e l'assegnazione alle sezioni sono operazioni che si svolgono nel rispetto dei vincoli dimensionali stabiliti dal D.P.R. n. 81/2009 e secondo i principi di trasparenza, imparzialità ed equità.

I **criteri specifici** per la formazione e il bilanciamento delle classi sono deliberati dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, per garantire l'adeguamento alle specifiche esigenze dell'anno scolastico in corso.

Criteri guida sono:

- Bilanciamento per sesso, fasce di livello, e tipologia di tempo scuola o indirizzo richiesto in fase di iscrizione.
- Equa distribuzione degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES).
- Equa distribuzione degli alunni anticipatori e degli alunni ripetenti.

Una volta che i gruppi classe sono stati costituiti e bilanciati secondo i criteri stabiliti, l'assegnazione dei gruppi classe alla specifica **sezione** (es A, B, C, ecc.) è effettuata tramite **sorteggio**. Questa procedura garantisce massima trasparenza operativa e uniformità nella distribuzione, prevenendo la formazione *a priori* di classi preferenziali.

Art. 28 Gestione di Inserimenti e Cambi

Gli inserimenti di nuovi alunni in corso d'anno sono gestiti in considerazione di **criteri di opportunità didattica e organizzativa**, tenendo conto del numero di alunni per classe, del numero di alunni con BES già presenti e della tipologia della classe di inserimento.

Non si autorizzano cambiamenti del corso frequentato se non in casi eccezionali e/o su indicazione del Consiglio di Classe.

Art. 29 – Principi Generali, Diritti e Doveri degli Studenti

1. La scuola è una comunità di alunni, insegnanti, genitori, personale amministrativo che, nel rispetto reciproco e nella valorizzazione delle diversità, collabora per la formazione, l'educazione, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica dei ragazzi.
2. La scuola è parte integrante del territorio ed interagisce con esso attraverso le varie realtà culturali ed economiche per assolvere in modo dinamico ed aperto al proprio ruolo educativo, culturale e sociale.
3. Il dialogo, la ricerca, l'esperienza concreta del sapere contribuiscono al consolidamento dei valori democratici formando cittadini attivi.

4. La comunità scolastica fonda il suo progetto sulla consapevolezza che lo star bene a scuola e la valorizzazione della personalità sono condizioni indispensabili dello sviluppo degli alunni, della loro educazione e dell'acquisizione delle conoscenze.

DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad un percorso formativo qualificato, che valorizzi i suoi punti di forza e le inclinazioni personali e lo orienti nelle scelte quotidiane e di più ampio respiro.
2. Lo studente ha diritto ad essere informato sul Regolamento di Istituto e a dare il suo contributo a redigere le regole della vita di classe e di plesso.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I docenti attivano con gli studenti e i genitori un dialogo costruttivo riguardo alla programmazione, alla definizione degli obiettivi didattici, ai criteri di valutazione.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare l'autovalutazione, ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, per migliorare il proprio rendimento.
5. La scuola promuove l'accoglienza e la tutela dell'identità culturale, linguistica e religiosa degli alunni stranieri al fine di favorire l'integrazione e l'arricchimento reciproco.
6. La scuola attiva iniziative concrete volte a prevenire la dispersione scolastica e a recuperare situazioni di ritardo, di disagio e di handicap.
7. La scuola si impegna ad assicurare: la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; strumentazioni tecnologiche adeguate al percorso educativo e didattico dell'alunno.

DOVERI

1. Le disposizioni relative ad orari, assenze e giustificazioni sono stabilite, rese pubbliche e rispettate.
2. Lo studente è tenuto a rispettare cose e persone durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, i soggiorni, ecc.
3. Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità i corsi, a presentarsi a scuola con tutto il necessario e a rispettare gli impegni di studio.
4. Gli studenti devono considerare gli impegni di studio a casa come momento qualificante dell'apprendimento e della rielaborazione individuale.
5. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso ed adeguato nei confronti di persone, strutture e strumenti, nella misura in cui è un diritto per se stessi.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti.
8. Gli studenti assumono impegni e responsabilità rapportati alla loro età, oggetto di autovalutazione e valutazione da parte dei docenti.
9. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso espresso (preferibilmente in forma di liberatoria scritta) delle persone riprese. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto può ledere la riservatezza e la dignità delle persone, comportando, oltre alle sanzioni disciplinari, nei casi più gravi, veri e propri reati.

10. Gli studenti hanno diritto a lavorare in un ambiente dignitoso e didatticamente funzionale. Hanno, inoltre, il dovere di adeguare la cura della persona e l'abbigliamento all'ambiente scolastico e alle sue esigenze di decoro e sicurezza.

11. È obbligatorio che gli alunni della scuola primaria e secondaria siano dotati di diario cartaceo, quale strumento per annotare impegni, compiti e scadenze, utile a promuovere l'autonomia e le capacità organizzative dello studente. La reiterata omissione del diario è sanzionata ai sensi della Tabella di Tipizzazione delle Infrazioni e delle Sanzioni (Art. 32).

12. Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutti i divieti specifici previsti dal presente Regolamento, tra cui, in particolare:

- il divieto di uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche, salve le deroghe espressamente previste (Art. 25);
- le disposizioni sull'uso dell'Intelligenza Artificiale stabilite dal Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto (Art. 26), in coerenza con la disciplina nazionale in materia (L. 23 settembre 2025, n. 132) e con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'uso consapevole dell'IA a scuola (DM 9 agosto 2025, n. 166);
- il divieto di raccolta e diffusione non autorizzata di immagini, filmati e dati personali propri o di terzi (compagni e personale scolastico), fatte salve le autorizzazioni previste (Artt. 49-51; Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

La violazione di uno di tali divieti costituisce infrazione disciplinare, sanzionata secondo quanto previsto dalla Tabella di Tipizzazione delle Infrazioni e delle Sanzioni (Art. 32), fermo restando quanto specificamente stabilito dai singoli articoli richiamati e, ove il fatto sia anche qualificabile come illecito amministrativo o reato, le conseguenze previste dalla legge.

Art. 30 – Principi e Garanzie del Procedimento Disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e devono rafforzare il senso di responsabilità ed il processo di maturazione di ogni singolo alunno, perciò devono essere intesi dagli alunni e dal personale scolastico come momenti di riflessione, di confronto e di crescita.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare prima di essere stato chiamato a riflettere sul proprio comportamento e ad esporre le ragioni. Per le sanzioni gravi (allontanamento ed esclusione), l'alunno e i suoi genitori sono formalmente invitati a esporre le proprie ragioni all'organo competente prima che la sanzione sia deliberata.
3. Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni.
4. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari saranno segnalati ai singoli alunni, ai loro genitori e discussi nell'ambito del Consiglio di Classe in modo da individuare un intervento educativo condiviso e positivo.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.

8. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

9. Di particolare gravità sono considerati i comportamenti afferenti all'area del bullismo e del cyberbullismo. Il Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, adottato ai sensi della L. 29 maggio 2017, n. 71 e della L. 17 maggio 2024, n. 70, è parte integrante del presente Regolamento. Nella gestione di tali casi si applicano, per quanto compatibili, criteri di giustizia riparativa, oltre alle disposizioni e alle procedure previste dal Piano Nazionale di Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo.

Art. 31 – Voto di comportamento e conseguenze

1. La valutazione del comportamento è espressa in decimi per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria. Per la scuola primaria la valutazione consiste in un giudizio sintetico descrittivo. Nella scuola secondaria, il voto di comportamento concorre alla determinazione della media dei voti.

2. Nella scuola secondaria, l'attribuzione di una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi (voto < 6/10) comporta, su deliberazione motivata del Consiglio di Classe, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Un voto pari a sei decimi non comporta, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria, la sospensione del giudizio né l'assegnazione di un elaborato critico: tali istituti, introdotti dalla L. 150/2024, riguardano esclusivamente la scuola secondaria di secondo grado.

3. L'incidenza delle singole infrazioni disciplinari sul voto di comportamento è definita nella Tabella di Tipizzazione della presente sezione, in cui i comportamenti che configurano le infrazioni gravi e gravissime di Livello 3 e 4 sono idonei a giustificare l'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'Art. 30 in tema di gradualità e proporzionalità e l'obbligo di motivazione di cui al comma 5.

4. Il voto deve riflettere anche il rispetto verso il personale scolastico, in linea con la L. 15 gennaio 2024, n. 4, sulla tutela dell'autorevolezza del personale scolastico.

5. Il Consiglio di Classe dà atto a verbale, in sede di scrutinio, delle motivazioni specifiche sottese all'attribuzione del voto di comportamento, con particolare riferimento alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti di gravità e/o reiterazione delle infrazioni di Livello 3 e 4 rilevate a carico dello studente nel corso dell'anno scolastico.

Art. 32 – Infrazioni e Sanzioni

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e dal Regolamento d'Istituto come sopra riportati, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.

Le fattispecie elencate nella Tabella di Tipizzazione hanno valore esemplificativo e non esaustivo: restano soggette a sanzione disciplinare, secondo i medesimi criteri di gradualità e proporzionalità, anche le violazioni dei divieti specifici previsti da altri articoli del presente Regolamento, in particolare l'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici personali (Art. 25), le disposizioni sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (Art. 26) e la tutela dell'immagine e della privacy (Artt. 49-51).

Per allontanamenti da tre a quindici giorni, l'alunno è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate o, in mancanza di queste, presso la comunità scolastica. Tali attività sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Nella Scuola Primaria, il procedimento disciplinare ha finalità esclusivamente trasformativa ed educativa: ogni intervento è volto ad aiutare l'alunno a comprendere la portata del proprio gesto e a ripristinare le corrette relazioni con i compagni e il personale scolastico. Per questo ordine di scuola, il ricorso a sanzioni disciplinari formali è considerato evento eccezionale, esperibile solo a fronte di comportamenti che pregiudichino gravemente la sicurezza, l'incolumità delle persone o il rispetto fondamentale della dignità altrui, e viene comunque condiviso preventivamente con il team docenti.

Infrazioni, sanzioni applicabili e organi competenti sono dettagliate nella Tabella di Tipizzazione delle Infrazioni e delle Sanzioni, che distingue le sanzioni per livello di gravità (ordinarie, medie, gravi, gravissime), tipologia di infrazione, sanzione applicabile (incluse le misure riparatorie) e organo competente (Docente, Consiglio di Classe in composizione disciplinare, Consiglio d'Istituto).

TABELLA DI TIPIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI E SANZIONI

Livello	Infrazione (esempi tipizzati)	Sanzione applicabile	Organo competente	Conseguenza sul voto di comportamento
1. Ordinarie	1.1 Disturbo lieve: interruzione occasionale o momentanea delle lezioni.	Richiamo verbale.	Docente	Leggera incidenza negativa.
	1.2 Mancanza ai doveri: mancanza sistematica di materiali, ritardi non giustificati (recidiva), negligenza nei compiti senza giustificazione motivata.	Nota disciplinare.	Docente	Leggera/Media incidenza negativa.
	1.3 Uso improprio del cellulare e di altri dispositivi elettronici personali (Art. 25).	Nota disciplinare e ritiro del dispositivo (restituzione solo al genitore).	Docente	Media incidenza negativa.
	1.4 Omessa o reiterata mancata tenuta del diario scolastico cartaceo (Art. 29, dovere 11).	Nota disciplinare.	Docente	Leggera incidenza negativa.
2. Medie	2.1 Recidiva Livello 1: tre o più note disciplinari nello stesso quadrimestre.	Allontanamento (fino a 2 giorni) con attività di approfondimento.	Consiglio di Classe (CdC)	Forte incidenza negativa.
	2.2 Irriverenza lieve: linguaggio gravemente inopportuno, volgare, offensivo o atteggiamento manifestamente irrispettoso verso compagni o adulti, persistente nonostante richiami e note di Livello 1.	Risarcimento del danno e/o allontanamento (fino a 3 giorni) con attività di cittadinanza attiva e solidale (*).	CdC	Forte incidenza negativa.
	2.3 Danneggiamento lieve/negligente: danni a cose o strutture scolastiche di scarsa entità, causati da colpa grave o imprudenza manifesta.	Risarcimento del danno e/o allontanamento (fino a 3 giorni) con attività di cittadinanza attiva e solidale (*).	CdC	Forte incidenza negativa.
	2.4 Uso improprio o non autorizzato di sistemi di Intelligenza Artificiale in violazione del Regolamento per l'Uso dell'IA d'Istituto (Art. 26) — es. elaborati assistiti da IA non dichiarati, uso per scopi offensivi o denigratori.	Nota disciplinare e attività di approfondimento sull'uso consapevole degli strumenti digitali; nei casi più gravi, allontanamento fino a 3 giorni con attività	Docente / CdC	Media/Forte incidenza negativa.

Livello	Infrazione (esempi tipizzati)	Sanzione applicabile	Organo competente	Conseguenza sul voto di comportamento
		di cittadinanza attiva e solidale (*).		
	2.5 Raccolta o diffusione non autorizzata di immagini, filmati o dati personali di compagni o personale scolastico (Art. 29, dovere 9; Artt. 49-51), quando non riconducibile a condotte reiterate di bullismo/cyberbullismo (v. 3.1).	Risarcimento del danno, ove configurabile, e/o allontanamento (fino a 3 giorni) con attività di cittadinanza attiva e solidale (*).	CdC	Forte incidenza negativa.
3. Gravi	3.1 Bullismo/cyberbullismo (reiterato): atti di prevaricazione o diffusione illecita di immagini.	Allontanamento dalle lezioni da 2 a 15 giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale (*).	CdC	Forte incidenza negativa e/o idoneo a giustificare voto < 6/10 (**).
	3.2 Violenza verbale/minacce, o recidiva n. 2 (dopo un primo allontanamento fino a 2 giorni): minacce dirette a compagni o personale della scuola con contenuto lesivo, violento o intimidatorio.	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale (*).	CdC	Idoneo a giustificare voto < 6/10 (**).
	3.3 Danneggiamento doloso: distruzione o manomissione intenzionale di strutture e attrezzature.	Risarcimento integrale del danno e allontanamento (fino a 15 giorni).	CdC	Idoneo a giustificare voto < 6/10 (**).
	3.4 Diffusione di immagini, filmati o dati personali lesivi della dignità altrui, con qualsiasi mezzo, incluso l'impiego di sistemi di IA per produrre contenuti manipolati o falsificati (es. deepfake, rilevante ai sensi dell'art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025).	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale (*).	CdC	Idoneo a giustificare voto < 6/10 (**).
4. Gravissime	4.1 Pericolo incolumità/reato: atti che mettono in serio e oggettivo pericolo persone o beni (es. violenza fisica grave, introduzione di sostanze illecite, diffusione di contenuti illeciti generati con IA ai sensi dell'art. 612-quater c.p.).	Allontanamento (oltre 15 giorni) o esclusione dallo scrutinio finale.	Consiglio d'Istituto	Idoneo a giustificare voto < 6/10 (**).

(*) Attività di cittadinanza attiva e solidale. Ove la sanzione preveda attività di cittadinanza attiva e solidale (nel caso di sospensione superiore a 2 giorni), queste si svolgono presso strutture esterne convenzionate (Enti del Terzo Settore, associazioni di volontariato, parrocchie, case di riposo, ecc.), i cui elenchi sono pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali; in mancanza di tale pubblicazione, o se il territorio ne è privo, le attività si svolgono all'interno della scuola a favore della comunità scolastica (es. manutenzione del verde, riordino biblioteca, assistenza in segreteria o supporto ad attività didattiche), e/o consistono in attività relative alla presa di coscienza e responsabilizzazione connesse all'infrazione. Il Consiglio può decidere anche per un Progetto Formativo di Cittadinanza Solidale presso le strutture convenzionate sopra indicate.

(**) L'incidenza sul voto di comportamento non è mai automatica: il Consiglio di Classe verifica, per ciascun caso concreto, la sussistenza dei presupposti di gravità e/o reiterazione richiesti dalla normativa vigente (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 581/2025 del 13 giugno 2025) e ne dà atto a verbale, ai sensi dell'Art. 31, comma 5.

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

I genitori vengono informati (anche con convocazione in presenza) del comportamento disciplinare.

Art. 33 – Misure Alternative e Risarcimento del Danno

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. Gli studenti sospesi o sanzionati con misure alternative alla sospensione dovranno produrre un elaborato critico sulle conseguenze del proprio comportamento, da presentare e discutere con i docenti e i genitori.

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno. La cura degli ambienti scolastici rientra nei valori fondanti del nostro Istituto, pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto seguente;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula è equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica del plesso in questione;
- l'ufficio di dirigenza, a seguito della stima dei danni a cura del DSGA, comunica per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

Sanzioni amministrative: saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 34 – Procedimento Disciplinare

1. Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza – contestazione degli addebiti – esercizio del diritto di difesa – decisione – adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia.
2. L'organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti. Lo studente è tenuto a presentarsi accompagnato dai genitori per esporre le proprie ragioni, senza però poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.
3. Salvo oggettivi impedimenti, comunque da documentare, anche in assenza dello studente, il Consiglio di Classe procede comunque all'emissione dell'eventuale provvedimento sanzionatorio.
4. Nell'ambito della discussione, il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
5. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico, che presiede l'organo deliberante. In seguito all'esame della situazione il Consiglio di Classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

6. Il procedimento si può concludere con l'archiviazione (nel caso in cui non vengano presi provvedimenti disciplinari) o con l'irrogazione della relativa sanzione disciplinare. La sanzione è immediatamente comunicata verbalmente agli interessati presenti al Consiglio di Classe e deve essere comunque formalizzata mediante comunicazione scritta, anche tramite Registro Elettronico o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione. La comunicazione scritta fa decorrere i termini per il ricorso all'Organo di Garanzia (15 giorni) e la sanzione sarà trascritta sul Registro Elettronico.

7. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

8. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria. I genitori vengono informati (anche con convocazione in presenza) del comportamento disciplinare.

Art. 35 – Impugnazioni e Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola.

2. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti scelti in seno al Collegio dei Docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto. La durata dell'Organo di Garanzia è annuale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

3. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docenti e genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

4. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

5. L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 249/1998.

6. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 249/1998, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 249/1998 e alle altre norme vigenti.

Art. 36 Principi e indicazioni

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Le comunicazioni da parte della Direzione ai genitori sono, di norma, circolari inserite sul sito della scuola e/o comunicazioni inviate tramite Registro Elettronico o email. Le famiglie dovranno pertanto consultare il sito, la email e il RE con una frequenza utile agli aggiornamenti.

Si ritiene opportuno che i genitori debbano di:

- trasmettere ai bambini che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - aver cura che la frequenza scolastica sia regolare e puntuale;
 - stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di effettivo sostegno;
 - controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sull' INFORMATUTTO degli avvisi e sul registro elettronico;
 - partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 - favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
 - sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
 - evitare di passare a scuola per portare o ritirare materiale vario (quaderni, libri, merende, ecc.) dimenticati dai propri figli. Tali frangenti devono diventare momenti educativi. Per abituare gradualmente gli alunni alla consapevolezza, si è valutato che chi dimentica qualcosa a casa o a scuola, sicuramente in modo diverso, graduale e modulato in base all'età, debba cominciare a ritenersene "responsabile".
- La consegna di materiale è consentita solo per motivi di assoluta e comprovata emergenza (esempio medicinali, stampelle, occhiali) e potrà essere autorizzata dai referenti di plesso o dalla Dirigente Scolastica. Qualora tali episodi siano ricorrenti, i docenti contatteranno le famiglie interessate.
- rispettare il divieto di sosta nel cortile della scuola dopo il prelievo degli alunni, assieme agli stessi, per ragioni di sicurezza.

Art. 37 Incontri e Comunicazioni Scuola-Famiglia

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fissata esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda l'orario di ricevimento. La direzione, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie una comunicazione di convocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposita comunicazione scritta. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni al personale scolastico.

Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe, ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento, ad incontri di informazione su tematiche di carattere psicopedagogico.

Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art. 38 Diritto di assemblea

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso, d'istituto.

La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente Scolastico con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea.

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri del Consiglio d'istituto.

Può essere istituito in ogni plesso un Comitato Genitori. Le funzioni di questo organismo sono:

- promuovere la partecipazione;
- operare con la scuola a diverso titolo;
- coordinare la scuola con altre agenzie esterne.

Ogni Comitato può proporre al Consiglio d'Istituto un proprio regolamento interno che contenga la definizione delle funzioni del Presidente e del Tesoriere, e quant'altro i diversi Comitati decideranno di inserirvi.

Art. 39 Ricevimento genitori degli alunni

Gli insegnanti riceveranno i genitori degli alunni nel corso di incontri da tenersi in orario pomeridiano in date stabilite plesso per plesso come da programmazione delle attività funzionali di insegnamento. In caso di necessità gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria sono disponibili a interloquire con le famiglie durante le ore di programmazione settimanale.

I docenti della scuola secondaria ricevono i genitori secondo un calendario settimanale/periodico comunicato ad inizio anno scolastico.

Art. 40 Accesso dei genitori nei locali scolastici

Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le attività previamente concordate con i docenti.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nell'orario di ricevimento concordato con i docenti.

Art. 41 Informazione sul Piano dell'offerta Formativa

All'inizio dell'anno scolastico i docenti di classe illustrano alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative. Le attività didattiche aggiuntive sono da intendersi strettamente integrate con la programmazione educativa e didattica e saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

Art. 42 Norme sul servizio mensa, laddove previsto

La frequenza alla mensa va intesa come tempo scuola che ha valenza educativa. Si chiede quindi alle famiglie la massima collaborazione per evitare le adesioni giornaliere dettate dal menù proposto, per i più svariati e futili motivi o per gli stati d'animo dei bambini.

Qualora vi siano problematiche degne di essere prese in considerazione, queste andranno concordate con gli insegnanti, i quali avranno anche il compito di comunicare in Direzione le anomalie della frequenza alla mensa.

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004543 - 14/09/2026 - I.1 - U

Art. 43 Laboratori e aule speciali

Gli insegnanti che utilizzano le aule speciali dovranno sempre accompagnare gli alunni durante gli spostamenti da un'aula all'altra, evitando di disturbare le altre lezioni e curando che non avvengano incidenti od atti di indisciplina.

Le aule speciali sono affidate alle cure del personale incaricato. L'uso delle aule speciali è condiviso da tutti i docenti e gli studenti di ogni plesso.

Per il loro uso ogni plesso elabora ad inizio anno scolastico calendario e modalità di utilizzo.

Art. 44 Utilizzo delle infrastrutture per attività motoria

I docenti di motoria sono responsabili dell'area motoria dell'Istituzione scolastica.

La palestra, le aule per attività motoria e le relative attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni.

Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.

Art. 45 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

Le attrezzature dell'istituto per la stampa e la riproduzione (copiatrice, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola.

E' escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. Al fine di prevenire un inutile spreco di carta e cartucce, si raccomanda di economizzare su queste attività.

Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Ogni plesso può disciplinare l'uso di queste attrezzature nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 46 Modalità di richiesta-concessione locali scolastici

L'Istituto previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, si impegna a valutare la concessione in uso dei locali scolastici alle associazioni sportive, agli enti locali, alle associazioni culturali operanti sul territorio per iniziative che contribuiscano a migliorare la qualità della vita, offrendo iniziative di formazione, di aggregazione, di crescita culturale, di avvio o pratica dello sport.

La concessione avviene dietro domanda da parte dell'ente o della singola persona interessata.

Nella domanda vanno chiaramente espressi: il nominativo della società o del singolo richiedente il periodo richiesto, i giorni e le ore previste per l'utilizzo del locale, l'attività da svolgere, il nome del responsabile.

Il parere verrà espresso nella prima convocazione del Consiglio d'Istituto. Nelle more dell'approvazione definitiva il Presidente della Giunta Esecutiva può autorizzare provvisoriamente l'inizio dell'attività, notificando l'autorizzazione al Consiglio d'Istituto e chiedendone la ratifica nella prima riunione utile.

L'uso dei locali potrà iniziare solo dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, del contratto di utilizzo.

L'uso dei locali può essere normato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

L'autorizzazione potrà essere ritirata dal Dirigente scolastico qualora lo riterrà motivatamente opportuno o dal Consiglio di Istituto in seguito al mancato rispetto di quanto stabilito nel contratto.

Art. 47 Norme di comportamento

Tutto il personale deve prendere visione del Documento di Valutazione del Rischio e dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola.

E' fatto obbligo di rispettare pedissequamente le disposizioni del Dirigente scolastico in materia e osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate nelle circolari e nel materiale informativo inoltrato a tutto il personale dal Dirigente scolastico fin dall'inizio di ogni anno scolastico, nonché richiamate nell'incontro annuale di informazione/formazione per tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario, svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell'Istituto su incarico del Dirigente scolastico.

E' dovere di tutti promuovere nell'Istituto la cultura della sicurezza ed attuare tutti quei comportamenti che possono prevenire rischi e pericoli.

E' vietato usare macchine, impianti e attrezzature senza autorizzazione.

Vanno sensibilizzati gli alunni sulle tematiche della sicurezza e preparati alle prove di evacuazione.

E' vietato rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.

E' fatto obbligo di depositare materiali in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.

E' fatto obbligo segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni anomalia o condizione di pericolo rilevata.

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente alla direzione le circostanze dell'evento.

Se viene usato il materiale della cassetta del pronto soccorso, avvisare gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, per garantire il ripristino della scorta.

Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.

Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.

Disporre in modo ordinato, stabile e razionale degli attrezzi di uso comune.

Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.

Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il responsabile.

In caso di movimentazione manuale di materiale (risme di carta, cartelle documenti, ecc....) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.

Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm.

Riporre le chiavi nelle apposite bacheche o luoghi ad hoc indicati, dopo l'uso.

Art. 48 Principi

L'istituzione scolastica assolve agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy e adotta adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. Una apposita sezione del sito web è dedicata ai protocolli, alle disposizioni del Dirigente scolastico, alle informative e alla documentazione in materia di privacy.

Art. 49 Utilizzo di materiale fotografico o filmico

La scuola presta la dovuta attenzione alla tutela dell'immagine degli alunni. Ai genitori degli alunni viene richiesta preventivamente l'autorizzazione per l'eventuale pubblicazione di progetti didattici, che prevedono l'utilizzo di materiale fotografico o digitale, da inviare ad altre istituzioni scolastiche, ad enti istituzionali, alla stampa o da pubblicare sul sito della scuola ai fini della documentazione dell'attività didattica, in ossequio al principio di proporzionalità.

E' fatto obbligo di rispettare pedissequamente le disposizioni del Dirigente scolastico in materia e osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di privacy come pubblicate nell'apposita sezione del sito web dell'Istituto.

Art. 50 Ambienti digitali autorizzati e principio di riservatezza

La condivisione di immagini in cui gli studenti risultino riconoscibili è consentita solo tramite ambienti digitali istituzionali ad accesso autenticato e selettivo, individuati dall'Istituto. È vietato l'uso di piattaforme, cartelle o link diversi, nonché impostazioni "pubblico sul web" o "chiunque abbia il link". Tale condivisione riservata è distinta dalla diffusione pubblica online, più rischiosa e soggetta alle regole di cui all'art. 53.

Art. 51 Trattamento delle immagini e criteri di selezione

La fotografia di uno studente identificato o identificabile costituisce dato personale, anche se ritrae un gruppo o una classe. Il personale seleziona le immagini escludendo quelle lesive della dignità o che rivelino disagio o informazioni delicate (salute, disabilità, religione, condizioni familiari). Nei casi dubbi occorre valutazione preventiva del Dirigente scolastico e, ove opportuno, del RPD.

Art. 52 Informativa, responsabilità e conservazione

L'Istituto rende nota alle famiglie l'informativa su finalità, destinatari, accesso e tempi di conservazione delle immagini, evitando autorizzazioni generiche per usi futuri indeterminati. Le immagini in area riservata non vanno diffuse o inoltrate a terzi, sono gestite solo tramite account istituzionali e rimosse al venir meno della finalità o dell'accesso.

Art. 53 Pubblicazione sul sito web, sulla stampa e sui social

La pubblicazione di immagini riconoscibili su siti web, social o spazi liberamente accessibili costituisce diffusione pubblica di dati personali e resta subordinata all'autorizzazione dei genitori di cui all'art. 49. Per la documentazione pubblica sono privilegiate soluzioni che riducano l'identificabilità (riprese da lontano, di spalle, dell'attività anziché dei singoli, oscuramento dei volti quando necessario).

Art. 50 Informazioni

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure dell'Istituto. In particolare devono essere messi nelle condizioni di conoscere:

- il Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- il Regolamento d'Istituto;
- il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia,

impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.

Art. 51 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

L'istituzione scolastica curerà la distribuzione agli alunni di materiale informativo proveniente o patrocinato da Comune, Provincia, Regione, Organi dello Stato.

Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.

E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. Il Consiglio d'Istituto dà comunque mandato al Dirigente scolastico di disciplinare la circolazione del materiale.

Si prevede di:

- a. distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
- b. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale, comprensoriale, inviato da Enti istituzionali o Associazioni ed Enti con cui la scuola ha stipulato accordi o convenzioni;
- c. autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da associazioni sportive, culturali, ricreative, parrocchiali, riguardanti iniziative a favore degli alunni con valenza educativa e purché l'iniziativa non persegua fini di lucro;
- d. viene valutata dall'insegnante l'opportunità dell'adesione ad eventuali concorsi per le scuole promossi da enti, associazioni, ecc..

Art. 52 Accesso di estranei ai locali scolastici

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione del Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso.

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, previa identificazione.

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004543 - 14/09/2026 - I.1 - U

Art. 53 Criteri generali

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i visite presso laboratori ambientali, l'adesione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Le visite guidate devono essere programmate ed organizzate attenendosi a quanto contenuto nella normativa vigente in materia.

Le visite guidate, per la loro finalità, sono parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa, ma non sono obbligatorie.

Nella programmazione in uscita si presterà molta attenzione al suo costo ed alla relativa quota individuale.

Il C. d' I. con apposita delibera può dare indicazioni in merito al costo complessivo dell'uscita da proporre alla famiglia ogni anno scolastico.

Art. 54 – Modifiche e Integrazioni al Regolamento

1. Il Consiglio di Istituto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, modifiche o integrazioni al presente Regolamento.
 2. Il presente Regolamento potrà altresì essere integrato, in aggiunta agli allegati già richiamati nelle Disposizioni Finali, da ulteriori Regolamenti, Protocolli o Codici interni destinati a disciplinare specifiche materie non trattate, o trattate solo in via generale, dal presente testo.
 3. Tali atti sono approvati con la medesima procedura di cui al comma 1 e, una volta approvati e pubblicati all'Albo on line dell'Istituto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento di Istituto, con pari efficacia vincolante per tutte le componenti della comunità scolastica.
 4. L'elenco degli allegati in vigore è mantenuto aggiornato nelle Disposizioni Finali del presente Regolamento e reso disponibile, con i relativi testi, nella sezione “Regolamenti” del sito web dell'Istituto.
-

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004543 - 14/09/2026 - I.1 - U

XVII. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento d'Istituto, approvato e in vigore, costituisce la norma di riferimento per la vita dell'intera comunità scolastica. La sua conoscenza e il suo pieno rispetto sono obbligatori per tutte le componenti dell'Istituto Comprensivo.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati, che ne estendono e specificano le norme in ambiti tematici peculiari:

1. Regolamento BYOD – Bring Your Own Device: Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola.
2. REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DI DOCUMENTI SCOLASTICI TRAMITE GOOGLE DRIVE
3. Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici in orario extrascolastico.
4. Tavolo Tecnico Interno per la Promozione del Benessere delle Studentesse e degli Studenti - Regolamento. (delibera
5. Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (delibera CI 27 febbraio 2025)
6. Regolamento sull'utilizzo e la condivisione di fotografie e immagini degli studenti negli ambienti digitali istituzionali ad accesso autenticato e selettivo (delibera n. 2 del CI dell'11/09/2026)
7. Regolamento OOCC a distanza

Tali allegati, a tutti gli effetti parte integrante del Regolamento, sono consultabili all'ALBO ON LINE del sito web dell'istituzione scolastica <https://scuolargentariogiglio.edu.it/>; alla sezione "Regolamenti" del sito web dell'istituzione scolastica, reperibile al seguente link: <https://scuolargentariogiglio.edu.it/regolamenti/>

Porto Santo Stefano , 11 settembre 2026

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura VALENZA*